

# **INDICE GENERALE**

## **TITOLO 1° - GENERALITA'**

- Art. 1 - Ente gestore dell'Acquedotto e norme per la fornitura
- Art. 2 - Sistema di distribuzione dell'acqua
- Art. 3 - Sorveglianza igienica
- Art. 4 - Divieto di subconcessione
- Art. 5 - Fornitura dell'acqua
- Art. 6 - Bilancio
- Art. 7 - Direzione e contabilità
- Art. 8 - Manutenzione e sorveglianza dell' acquedotto
- Art. 9 - Relazione annuale

## **TITOLO 2°- FORNITURE AD USO PUBBLICO**

- Art. 11 - Prelievi abusivi
- Art. 10 - Impianti di uso pubblico

## **TITOLO 3°**

### **CAPO 1° - FORNITURE AD USO PRIVATO**

- Art. 12 - Obbligo di allaccio al pubblico acquedotto e deroghe
- Art. 13 - Fornitura dell'acqua
- Art. 14 - Domanda di fornitura
- Art. 15 - Diritto di rifiuto e di revoca delle forniture
- Art. 16 - Contratto di fornitura
- Art. 17 - Durata delle concessioni
- Art. 18 - Trapasso di proprietà
- Art. 19 - Concessioni temporanee
- Art. 20 - Bolli e tasse
- Art. 21 - Esecuzione degli allacciamenti
- Art. 22 - Diametro delle prese
- Art. 23 - Installazione dei contatori
- Art. 24 - Criteri di somministrazione, presa unica e opere successive
- Art. 25 - Cambio del contatore e modifica alle opere di presa
- Art. 26 - Proprietà delle condotte
- Art. 27 - Manutenzione delle condotte
- Art. 28 - Demolizione su proprietà privata
- Art. 29 - Pressione di fornitura
- Art. 30 - Interruzione o limitazione di fornitura
- Art. 31 - Alimentazione piscine
- Art. 32 - Responsabilità dell'utente sull'uso e la conservazione delle opere di derivazione
- Art. 33 - Risoluzione di diritto delle concessioni
- Art. 34 - Interventi del comune su richiesta dell'utente
- Art. 35 - Bocche antincendio private
- Art. 36 - Caso di incendio

### **CAPO 2° - MISURA DEI CONSUMI – CONTROLLI E PAGAMENTI –**

- Art. 37 - Misure e pagamenti dell'acqua
- Art. 38 - Pagamenti
- Art. 39 - Tipi di apparecchi di misura – Quote note e manutenzione
- Art. 40 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura
- Art. 41 - Guasti agli apparecchi

- Art. 42 - Lettura dei contatori ed emissione delle bollette
- Art. 43 - Irregolare funzionamento del contatore
- Art. 44 - Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente
- Art. 45 - Minimo di consumo
- Art. 46 - Tariffe
- Art. 47 - Esazioni
- Art. 48 - Norme generali per gli impianti esterni
- Art. 49 - Ispezioni
- Art. 50 - Sospensione di somministrazione
- Art. 51 - Spese di competenze giudiziaria
- Art. 52 - Eventuali modifiche delle presenti norme
- Art. 53 - Norme igieniche

### **CAPO 3° - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE**

- Art. 54 - Classi di utenza
- Art. 55 - Utenza civili
- Art. 56 - Utenze produttive
- Art. 57 - Utenze speciali
- Art. 58 - Separazione delle utenze
- Art. 59 - Validità del regolamento

## TITOLO I° - GENERALITA'

### Art. 1 - Ente gestore dell'acquedotto e norme per la fornitura

L'acquedotto ed il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Sumirago sono gestiti dal Comune in economia ai sensi dell'art.15 del T.U. approvato con R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 e dell'arte 293 del T.U. legge comunale e provinciale 3/3/1934 n. 383.

La fornitura dell'acqua è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente regolamento.

### Art. 2 - Sistema di distribuzione dell'acqua

La fornitura dell' acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato dal contatore.

La concessione d'acqua è fatta a misura e cioè per un determinato numero di litri nel periodo di ventiquattro ore. L'acqua viene somministrata alle sole case situate nelle vie provviste di conduttura ed è accordata tanto al proprietario che agli inquilini. Le nuove condutture verranno di regola poste nelle strade provviste di canale di fognatura.

Per le case situate in strade non ancora provviste di acqua potabile nè di fognatura, è in facoltà del Sindaco su parere conforme dell'Ufficio Tecnico di concedere la fornitura dell' acqua a quelle condizioni che crederà di prescrivere.

### Art. 3 – Sorveglianza Igienica

Il Comune, a mezzo dell'Ufficiale Sanitario, eserciterà assidua vigilanza sulle condizioni igieniche dell' acqua potabile somministrata ed effettuerà, periodicamente, analisi complete di controllo (chimico-batterologico) a mezzo del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi.

### Art. 4 – Divieto di subconcessione

L'acqua che viene fornita ad uno stabile deve essere esclusivamente consumata nello stabile stesso. Sarà quindi assolutamente vietato al proprietario di cedere in qualunque modo l'acqua ai proprietario o agli inquilini di altri stabili, anche se si tratti di edifici di sua proprietà, ma non compresi nella domanda di allacciamento.

### Art. 5 - Fornitura dell'acqua

L'acqua viene fornita, in condizioni normali, per usi potabili e domestici. Erogazioni per usi industriali, artigianali, agricoli, per bocche da incendio private o per altri scopi potranno essere concesse ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, fermo restando che la fornitura di acqua è sempre e comunque subordinata alle necessità potabili e domestiche.

### Art. 6 – Fornitura dell'acqua

Tutte le spese e tutte le entrate relative all'esercizio dell'acquedotto saranno impostate in appositi articoli di entrata e di uscita nel bilancio di previsione del Comune.

### Art. 7 - Direzione e Contabilità

La Direzione amministrativa del servizio spetta al Segretario Comunale il quale curerà che vengano tenuti appositi registri dai quali risultino:

- a) elenco degli utenti
- b) il consumo dell'acqua di ciascun utente
- c) gli incassi semestrali
- d) il quantitativo dell'acqua sollevata dalle pompe
- e) le spese per il sollevamento dell'acqua, nonchè le altre spese e le entrate relative all'esercizio
- f) l'inventario dei contatori - tenendo distinti quelli in opera da quelli giacenti in magazzino

### Art. 8 – Manutenzione e sorveglianza dell'acquedotto

La sorveglianza dell' acquedotto, la manutenzione della rete e degli impianti dell'acquedotto è affidata all'ufficio

tecnico.

Art. 9 – Relazione annuale

Ogni anno la Giunta Municipale farà oggetto di speciale relazione al Consiglio Comunale della gestione dell'acquedotto, dando precisi ragguagli sugli incassi e sulle spese nonché sull'avanzo o sulle perdite dell'esercizio.

## **TITOLO 2° - FORNITURE AD USO PUBBLICO**

### **Art. 10 - Impianti per uso pubblico**

Sono considerati impianti per usi pubblici:

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita direttamente dal Comune.

- a) le fontanine pubbliche;
- b) le bocche di inaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e degli orinatoi pubblici;
- d) le bocche da incendio impiantate sul suolo pubblico .

### **Art. 11 - Prelievi abusivi**

E' fatto divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dagli ordinari impieghi domestici e, comunque, applicando alla bocca delle fontanine canne di gomma o di altro materiale equivalente;
- b) di prelevare acqua dalle bocche di inaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché dalle bocche di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate
- c) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento di incendi o dietro autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Le persone che non rispettano i divieti di cui ai precedenti comma a - b - c, sono soggette a una sanzione di € 51.65.

## TITOLO 3° - FORNITURE AD USO PRIVATO

### CAPO 1°

#### Art. 12 - Obbligo di allaccio al pubblico acquedotto e deroghe

Ogni edificio deve essere allacciato al pubblico acquedotto.

Ove ciò non sia possibile, il Sindaco, su parere del Responsabile del servizio n. 1 della U.S.S.L. autorizza l'approvvigionamento con acque provenienti possibilmente da falde profonde o da sorgenti ben protette e risultanti potabili.

Altri modi di approvvigionamento possono essere ammessi previo trattamento di potabilizzazione ritenuto idoneo dal Responsabile del Servizio n. 1.

Per le fonti di approvvigionamento di acqua potabile private, esistenti ed attive, laddove esista la possibilità di allacciamento al pubblico acquedotto, il Sindaco, nel caso non siano state autorizzate, provvederà ad ingiungere all'interessato l'obbligo di allacciamento al pubblico servizio, con la conseguente cessazione del prelievo privato; nel caso siano autorizzate gli atti di cui sopra, saranno preceduti dalla esplicita richiesta al competente Servizio del Genio Civile affinché non si proceda al rinnovo dell'autorizzazione o della concessione.

I pozzi privati per uso potabile, autorizzati per le zone non servite da pubblico acquedotto, devono essere ubicati a monte rispetto al flusso della falda e rispetto a stalle, letamaie, concimaie, depositi di immondizie e da qualunque altra causa di inquinamento e da questi risultare a conveniente distanza stabilita dal Responsabile del Servizio n. 1.

Si dovranno comunque osservare le norme vigenti contenute nel Regolamento Comunale di Igiene (art. 73 – 74).

#### Art. 13 - Fornitura dell'acqua

La fornitura dell'acqua potabile per uso domestico viene effettuata ad ogni capo famiglia che ne faccia richiesta, purché si verifichino le condizioni di cui all'art. 2.

La domanda inoltrata da un inquilino dovrà essere corredata dal Nulla Osta del proprietario dello stabile.

#### Art. 14 - Domanda di fornitura

La domanda di fornitura dell'acqua, rivolta al Sindaco deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal Comune in carta legale da € 1.55 corredata di rilievo planimetrico in scala non inferiore al 1:500 indicante la distribuzione idrica esistente in luogo, la derivazione da attuarsi con opportune sezioni quotate.

Nella domanda che deve essere firmata dal richiedente o suo legale rappresentante, dovrà essere segnalato il preventivo fabbisogno idrico annuale e il numero dei nuclei familiari che verranno serviti con la nuova utenza. Le spese relative saranno a totale carico del richiedente.

Con la presentazione di questa domanda si intende che il richiedente è a cognizione ed accetta il presente Regolamento, riconoscendo tutti i diritti spettanti all'Amministrazione Comunale compresi quello della sospensione della fornitura e dell'accesso ai locali dove esiste l'impianto.

#### Art. 15 - Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è in facoltà del Comune di rifiutare, revocare o limitare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verifichino o sorgano gravi motivi che spetta al Comune valutare insindacabilmente.

#### Art. 16 - Contratto di fornitura

La concessione viene fatta mediante scrittura privata in unico esemplare regolarmente bollato su modello predisposto dal Comune. Il detto originale sarà conservato presso il Comune e all'utente verrà rilasciata una copia conforme.

Tutte le eventuali spese di polizza, diritti, tasse eventuali, bolli saranno a carico dell'utente.

Nel contratto viene inoltre stabilito, a cura del Comune, il diametro ( $\varnothing$ ) della tubazione adduttrice alla proprietà e il tipo di contatore.

#### Art. 17 - Durata delle concessioni

Le concessioni di acqua decorrono dal giorno della posa del contatore da parte del Comune e durano per tutto l'anno in corso e per quello successivo, in modo da scadere sempre il 31 dicembre di almeno un anno compiuto, salvo tacita rinnovazione annuale.

Qualora una delle parti non intenda rinnovare la convenzione, dovrà darne disdetta scritta a mezzo raccomandata R.R. almeno tre mesi prima della scadenza, vale a dire entro il 30 Settembre.

Le concessioni per industrie ed altri usi simili, possono avere una più breve durata, da stabilirsi volta per volta a giudizio dell'Amministrazione.

#### Art. 18 - Trapasso di proprietà

Qualunque caso di trapasso dello stabile dell'abbonato ad altro proprietario, non darà motivo alla risoluzione del contratto.

Tanto l'abbonato uscente quanto il subentrante dovranno darne avviso scritto all'Amministrazione con lettera raccomandata.

Il subentrante dovrà allegare alla lettera il certificato di residenza.

La mancata osservanza delle norme di cui sopra dà la facoltà all'Amministrazione di sospendere senza preavviso la fornitura dell'acqua potabile.

In caso di divisione della proprietà deve essere esplicitamente determinato il modo con cui si intende servire di acqua l'altra proprietà.

La voltura avrà vigore con il primo giorno del periodo di fatturazione successivo a quello in cui saranno espletati gli adempimenti sopra descritti.

#### Art. 19 - Concessioni temporanee

Per casi speciali il Comune può concedere allacciamenti per impianti provvisori, cioè a durata limitata e con l'obbligo di rimozione della presa provvisoria.

Saranno rispettate le norme prescritte nel presente regolamento, se e in quanto applicabili e comunque rispettando tutte le disposizioni che il Comune riterrà dover stabilire. Per allacciamento di durata inferiore ad un mese, sarà possibile effettuare concessioni con condizioni particolari, anche con pagamento di canone forfettario, stabilito dal Comune, in base al presumibile consumo, all'uso al diametro della presa. L'esecuzione dell'allacciamento sarà a totale carico del richiedente.

#### Art. 20 - Bolli e tasse

Tutte le spese riguardanti tasse e bolli relativi agli abbonamenti, trapassi, cessazioni e variazioni di qualsiasi natura saranno a carico degli utenti interessati.

#### Art.21 - Esecuzione degli allacciamenti

Le opere di derivazione dalla condotta principale fino al contatore compreso sono eseguite dal Comune a mezzo dell'idraulico appositamente incaricato; la spesa relativa viene addebitata dal Comune all'utente che ne ha fatto richiesta.

Resta inoltre a carico dell'utente l'esecuzione di tutte le opere civili necessari all'esecuzione dell'allaccio quali la rottura del manto stradale, l'apertura dello scavo, la formazione del pozzetto per l'alloggiamento del contatore, la chiusura dello scavo. Il ripristino viene effettuato da parte del Comune a spese del proprietario.

La tubazione di allaccio dovrà avere direzione perpendicolare all'asse stradale.

E' fatto assoluto divieto all'utente di porre in opera, all'interno dello scavo aperto per l'allaccio, altre tubazioni di servizio (quali gas, corrente elettrica, fognatura, telefono etc.) ad una distanza inferiore a metri uno, dalla tubazione dell'acqua potabile.

Le tubazioni di scarico delle acque nere, inoltre, dovranno avere una quota fondo tubo inferiore alla quota cielo tubo della tubazione dell'acqua potabile.

Nel caso in cui le tubazioni dovessero essere posate su terreni di terzi e comunque non comunali, il richiedente dovrà corredare la domanda di concessione del consenso scritto per la costituzione di servitù di acquedotto compilato nelle debite forme. Analogamente l'utente dovrà provvedere a stipulare eventuali precari per l'occupazione di strade appartenenti ad altri enti e per l'attraversamento di ferrovie.

#### Art. 22 - Diametro delle prese

Il diametro di ogni presa viene stabilito dall'Amministrazione Comunale in base all'indicazione del presumibile consumo che viene fornito al richiedente.

A valle del contatore la tubazione, sino alla prima diramazione, non dovrà aver diametro inferiore a quello del contatore.

#### Art. 23 - Installazione dei contatori

Ogni utenza deve essere munita di un apparecchio contatore che verrà collocato sul confine di proprietà nelle vicinanze del passaggio pedonale o carraio a ridosso della recinzione o all'allineamento della proprietà.

In casi particolari, di oggettiva difficoltà, di volta in volta l'Amministrazione Comunale potrà autorizzare la posa nel luogo più conveniente all'interno della proprietà, previa stipula di regolare convenzione di impegnativa circa i danni causati da possibili rotture prima del contatore.

Per le case di nuova costruzione il contatore dovrà essere posato assieme alle valvole di arresto prima e dopo, in un pozzetto delle dimensioni di almeno 0,60 X 0,60 realizzato subito dopo la linea di proprietà nel luogo più conveniente per le visite di controllo e con una profondità massima di cm. 0.60.

Si dovrà provvedere con apposite opere all'allontanamento dell'acqua piovana dal pozzetto ed al riparo del contatore dal gelo.

La posa del contatore è a cura del Comune, mentre gli scavi, il pozzetto ed ogni altra opera muraria restano a carico dell'utente.

Nei casi in cui il contatore si trovi già nelle abitazioni, si provvederà al suo spostamento in tempi e modi tali da non causare danni e fastidi all'utente; i lavori saranno a carico come al paragrafo precedente restando inteso che l'utente è tenuto al pagamento di quanto eseguito direttamente dal Comune.

Ai fabbricati già esistenti in fregio a vie, a piazze, ed a spazi pubblici non ancora percorsi da condotte dell'acqua, l'Amministrazione Comunale potrà accordare la concessione mediante un congruo concorso dei richiedenti nelle spese di condotta, nella misura da fissarsi di volta in volta dal Consiglio Comunale.

Per i nuovi fabbricati varranno le disposizioni di cui al 12° Legge n. 10 del 28/1/1977 ed alle vigenti leggi regionali. La fornitura dei contatori verrà effettuata dall'Amministrazione Comunale e la relativa spesa verrà addebitata agli utenti al prezzo di costo.

A carico degli utenti resteranno anche le spese per la posa del contatore e relativi accessori, nonché la inerente manutenzione straordinaria, mentre la manutenzione ordinaria verrà effettuata dal Comune e la relativa spesa sarà a suo carico.

Manutenzione straordinaria: rottura del contatore causa gelo o per manomissioni dell'utente.

Manutenzione ordinaria: irregolare funzionamento, insabbiatura degli ingranaggi interni.

#### Art. 24 - Criteri di somministrazione, presa unica e opere successive

La concessione dell'acqua potabile verrà autorizzata ai proprietari degli stabili. Per i fabbricati plurifamiliari, di unica proprietà, l'erogazione idrica verrà fornita in unica condotta: e contabilizzata con unico contatore centrale. La distribuzione interna potrà essere disciplinata privatamente, mediante singoli contatori. Identica disciplina sarà applicata per i fabbricati plurifamiliari di più proprietari. La fatturazione del consumo di acqua sarà addebitata a nome del proprietario o dell'amministratore delegato del fabbricato.

Nel caso in cui la casa abbia una fronte di lunghezza superiore ai 40 metri, potrà concedersi una seconda presa. Il Comune, a richiesta dell'abbonato, può concedere altre prese o sostituzione e trasporto della prima presa; in tal caso però il richiedente dovrà anticipare all'Amministrazione l'importo dell'occorrente spesa. Così pure l'abbonato anticiperà le spese per ogni ulteriore operazione, spostamento di contatore, ect., che egli domandasse dopo eseguita la presa o che si rendesse necessaria per variazioni nelle tubazioni interne o nei locali da parte dell'utente.

In tutti i casi il versamento anticipato della somma preventivata non esimerà l'utente dall'obbligo del pagamento di un eventuale conguaglio a lavori ultimati.

#### Art. 25 - Cambio del contatore e modifica alle opere di presa

Si farà luogo al cambio del contatore se il consumo semestrale risulta superiore ai seguenti quantitativi:

Ø del contatore	Consumo semestrale
mm. 15 : ½"	
mm. 20 : ¾"	mc. 900
mm. 25 : 1"	mc. 1260
mm. 30 : 1. ¼"	mc. 1800
mm. 40 : 1. 1/2"	mc. 3600
mm. 50 : 2"	mc. 5400

E' facoltà dell'utente richiedere, a sue spese, l'aumento del diametro delle tubazioni di presa al diametro del contatore.

#### Art. 26 - Proprietà delle condotte

Le condotte stradali, anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti, e le derivazioni trasversali, anche se costruite a spese degli utenti, fino al contatore compreso appartengono al Comune, restando all'utente il diritto d'uso per le erogazioni richieste. Sono invece di proprietà dell'utente le condotte poste a valle del contatore.

#### Art. 27 - Manutenzione delle condotte

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni della presa stradale fino all'apparecchio di misura compreso spettano esclusivamente al Comune e sono pertanto vietate agli utenti od a chiunque altro, sotto pena del pagamento dei danni; salva la riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Comune. Nel caso in cui i contatori non vengano posti al confine di proprietà ma al suo interno, l'utente dovrà garantire in ogni momento il libero accesso al personale comunale incaricato della manutenzione.

#### Art. 28 - Demolizioni su proprietà privata

Qualora, per eseguire riparazioni o manutenzioni, il Comune sia costretto a demolire o danneggiare pozzetti, pavimentazioni o altro, il ripristino di manufatti è di pertinenza dell'utente. Questo deve essere tenuto presente sia in sede di prima installazione, sia successivamente, allo scopo di rendere più agevole e meno onerosa la buona manutenzione dell'impianto.

#### Art. 29 - Pressione di fornitura - Installazione di autoclavi

La pressione è quella risultante dalla posizione dell'utenza rispetto al serbatoio e dalla caduta lungo le condutture.

Qualora la pressione non fosse sufficiente l'utente potrà installare le attrezzature idonee ad autorizzarle.

Tale installazione è tuttavia soggetta ad autorizzazione da parte del Comune. I soggetti interessati dovranno pertanto presentare domanda scritta al Sindaco che provvederà ad autorizzarli secondo le modalità previste dal 3° comma dell'art. 2. In nessun caso, comunque, le apparecchiature private potranno mettere in depressione la conduttura comunale, pena l' immediata revoca dell' autorizzazione e la sospensione della fornitura.

#### Art. 30 - Interruzioni o limitazioni di fornitura

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzione di pressione dovute a cause di forza maggiore o a necessità di lavori, pur provvedendo con la massima sollecitudine e nel limite del possibile a rimuovere le cause.

Pertanto le utenze che per la loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio potranno provvedere alla installazione di un adeguato impianto di riserva idrica potabile rispondente alle loro esigenze.

La installazione degli impianti di riserva idrica potabile è soggetta ad autorizzazione da parte dell'installazione Comunale, analogamente a quanto previsto al precedente art. 20 per le autoclavi. Nel caso di limitazioni o proibizioni per determinati usi durante periodi di carenza idrica (ad esempio innaffiamento giardini, lavaggio autoveicoli etc.) tali disposizioni riguarderanno comunque anche i possessori di impianti di riserva.

In caso di scarsità d'acqua il Comune può limitare o sospendere la fornitura per utenze diverse dagli usi domestici o per usi non potabili come annaffiamento giardino e riempimento di fontane e piscine.

L'utente non avrà diritto in alcun modo a nessun indennizzo.

#### Art. 31 - Alimentazioni piscine

E' vietato alimentare piscine con acqua dell'acquedotto comunale senza averne fatta apposita domanda e denuncia all'Amministrazione Comunale la quale potrà o meno concedere detta alimentazione.

Quando questa venga concessa, l'utente dovrà avere una presa diretta interna con contatore apposito in modo che, in caso di necessità, si possa bloccare l'acqua per detti usi, essendo in facoltà dell'Amministrazione Comunale di sospendere l'erogazione, quando ciò, ad esclusivo giudizio del Comune, possa pregiudicare il servizio per uso domestico.

La tariffa per l'erogazione di acqua per le piscine e le fontane sarà raddoppiata rispetto alle tariffe massime applicate.

#### Art. 32 - Responsabilità dell'utente sull'uso e la conservazione delle opere di derivazione

L'Utente dovrà provvedere perchè siano preservati da manomissioni o da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione del tratto che corre lungo la sua proprietà. L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati da qualsiasi causa, non di forza maggiore, ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare eventuali pericoli del gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

#### Art. 33 - Risoluzione di diritto delle concessioni

La fornitura si intende revocata senza intervento di atto alcuno da parte del Comune quando per morosità dell'utente sia stata sospesa la erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese.

#### Art. 34 - Interventi del Comune su richiesta dell'utente

Qualora a richiesta dell'utente o per ragioni imputabili allo stesso sia necessario chiudere o riaprire la presa stradale dell'impianto, l'utente è tenuto per ogni intervento al pagamento a titolo di rimborso spese, dell'importo fissato dal Consiglio Comunale.

#### Art. 35 - Bocche antincendio private

Ogni utente può, previa presentazione di apposita domanda, come previsto dall'art. 8 delle presenti norme, chiedere che il Comune esegua una speciale derivazione per le bocche da incendio, purchè la condotta stradale lo consenta.

Il Comune risponderà alla richiesta privata tramite rilascio di concessione come previsto agli art. IO e II del presente regolamento. Le spese per tale derivazione d'impianto si intendono completamente a carico del richiedente.

Per dimostrata necessità si potrà anche sostituire la condotta principale eventualmente inadeguata, con oneri completamente a carico del richiedente. Per ogni bocca da incendio verrà corrisposto un canone fisso annuo nella misura che verrà stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale.

La valvola di chiusura della bocca da incendio sarà piombata con suggello dell'Amministrazione Comunale, poiché l'utente se ne potrà servire esclusivamente in caso di incendio, sotto comminatoria per la rottura ingiustificata del suggello, anche se occasionalmente di una penale di €. 25.82. (senza pregiudizio per il pagamento dell'acqua consumata. In ogni caso la rottura del suggello dovrà venire tempestivamente notificata al Comune da parte dell'utente. La mancata notifica comporta un ulteriore penale di €. 25.82. E' pure vietato qualunque allacciamento delle prese d'acqua per bocche da incendio con altre derivazioni dello stabile. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità circa la pressione e le condizioni delle condotte, neppure in relazione ai servizi di incendio.

#### Art. 36 - Caso di incendio

Verificandosi un incendio per l'estinzione del quale possa servire l'acquedotto comunale, l'Amministrazione ha la facoltà di chiudere temporaneamente tutte le prese dei privati ed anche interni tratti di tubazione e zone dell'abitato, senza che gli utenti possano pretendere alcun indennizzo.

## CAPO 2° MISURA DEI CONSUMI - CONTROLLI E PAGAMENTI

### Art. 37 - Misura e pagamenti dell' acqua

L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore fermo restando in ogni caso, in obbligo del pagamento di una quota fissa per manutenzione e mantenimento impianti. La quota fissa è riferita al singolo nucleo familiare .

Nelle case con più di un appartamento la quota fissa verrà moltiplicata per il numero di familiari.

### Art. 38 - Pagamenti

Il pagamento dell'acqua consumata e degli altri eventuali corrispettivi viene effettuato a rate semestrali posticipate entro i primi venti giorni dei mesi successivi a quelli di scadenza all'Esattore Comunale con tutte le norme e condizioni di pagamento dell'Imposte dirette. Gli utenti morosi per canoni, eccedenze od altre somme dovute per qualsiasi titolo al Comune, sono assoggettati ad una penale del 5% all'anno sulle somme dovute a partire dalla scadenza.

La morosità inoltre dà diritto al Comune di procedere alla chiusura della presa, senza preavviso e senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando la relativa spesa all'utente stesso. L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla chiusura della presa.

In caso di riapertura abusiva con violazione dei sigilli imposti dal Comune, l'utente è tenuto a pagare una ammenda di € 25.82. notificata dal messo comunale.

In caso di ripristino dell'erogazione, l'utente è tenuto a pagare oltre alle somme di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto o per le azioni svolte per la tutela dei diritti del Comune.

### Art. 39 - Tipi di apparecchi. di misura - Quote note e manutenzione

Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura dell'acqua sono stabiliti dal Comune in relazione alla richiesta e alla natura della concessione. Il Comune ha facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavvisi o di giustificazioni; nel caso di variazioni di calibro il Comune si riserva di addebitare le spese relative al netto dei recuperi.

Gli apparecchi di misura sono di proprietà del Comune; gli utenti ne sono consegnatari e sono pertanto responsabili di qualunque manomissioni o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti.

Le quote annue di nolo e manutenzione degli apparecchi di misura sono fissate anno per anno dal Consiglio Comunale unitamente alle tariffe.

### Art. 40 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal comune e di facile accesso agli agenti comunali.

A valle del contatore verrà collocato, a cura del Comune, e a spese dell'utente un rubinetto di arresto eventualmente munito di una valvola di ritegno.

Il Comune ha la facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche o alla conservazione dell'apparecchio.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Comune.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative manutenzioni. La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l'utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura.

### Art. 41- Guasti agli apparecchi

L'utente deve provvedere a riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa. Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune affinché possa provvedere in merito.

### Art. 42 – Lettura dei contatori ed emissione della bolletta

Le letture dei contatori verranno eseguite a intervalli regolari dall'ufficio che ha l'incarico della manutenzione e sorveglianza dell'acquedotto. Sulla scorta dei dati rilevati dai contatori ed in base alle tariffe deliberate dal Consiglio Comunale, verrà compilata la nota dei consumi dei singoli utenti e verranno emesse le relative bollette.

Si consiglia che l'utente controlli periodicamente le letture del contatore eseguite dagli agenti comunali.

Qualora per causa dell'utente non sia possibile eseguire una lettura periodica del contatore e tale impossibilità torni a verificarsi nel periodo successivo viene senz'altro disposta la chiusura della presa dell'impianto, la quale potrà essere riaperta soltanto dopo effettuata la necessaria lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento delle quote arretrate.

#### Art. 43 - Irregolare funzionamento del contatore

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura uguale a quello corrispondente al periodo dell'anno precedente, ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore, o quando manchi ogni riferimento precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

#### Art. 44 - Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente

Quando un utente ritenga erronee le indicazioni il Comune, su richiesta dell'utente, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato, le spese delle prove e delle riparazioni sono a carico del Comune il quale disporrà il rimborso di eventuali arretrati esazioni limitatamente al periodo di lettura precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore, con uno scarto del 5% in più o in meno le spese di verifica verranno addebitate all'utente.

#### Art. 45 - Minimo Consumo

La distribuzione dell'acqua è concessa in base a un minimo quantitativo di consumo. Detto quantitativo non sarà inferiore ai 60 mc/anno per nucleo familiare per le utenze domestiche e a 240 mc/anno per le utenze non domestiche.

L'utenza pagherà il consumo d'acqua indicato dal contatore al prezzo stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale.

Quando la quantità d'acqua erogata è inferiore al minimo consumo contrattuale, l'utente dovrà ugualmente pagare l'importo corrispondente ai consumi minimi indicati nel paragrafo precedente.

#### Art. 46 - Tariffe

Le tariffe vengono stabilite di anno in anno con deliberazione del Consiglio Comunale.

Esse sono crescenti al crescere del quantitativo dell'acqua consumato.

#### Art. 47 - Esazioni

L'importo delle bollette relative all'acqua consumata, al noleggio contatori, ecc., dovrà essere versato dagli utenti tramite Conto Corrente Postale intestato al Comune di Sumirago - Gestione Acquedotto - entro 30 (Trenta) giorni dalla data di emissione della bolletta.

#### Art. 48 - Norme generali per gli impianti interni

La distribuzione interna dovrà essere fatta per mezzo di tubi in ferro zincato, e di diametro opportuno a garantire l'erogazione regolare ed in rapporto alla pressione delle tubazioni stradali.

Normalmente non si potranno usare serbatoi. L'autorizzazione ad installare serbatoi di riserva, è concessa dal Sindaco previa approvazione del progetto da parte dell'Ufficio Tecnico e sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario. Immediatamente dopo il contatore dovrà essere collocata la saracinesca di esclusione seguita da uno scarico.

#### Art. 49 - Ispezioni

L'Amministrazione Comunale avrà sempre diritto di ispezionare a mezzo dei propri incaricati e senza preavviso gli impianti e gli apparecchi per la distribuzione dell'acqua e per la lettura dei contatori.

Art. 50 - Sospensione di somministrazione

In caso di frode, di recidiva e di insolvenza, l'Amministrazione Comunale, senza pregiudizio dell'azione giudiziaria in confronto dell'utente, potrà sospendere la somministrazione dell'acqua.

Art. 51 - Spese di competenza giudiziaria

In qualsiasi contestazione o lite fra utente e Amministrazione si stabilisce esplicitamente la competenza giudiziaria in Gallarate e Busto Arsizio, ogni eccezione in contrario rimossa.

Art. 52 - Eventuali modifiche delle presenti norme

L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare, ove occorra le presenti norme.

Tali modifiche, debitamente approvate dalle competenti autorità, si intendono obbligatorie anche per coloro che già sono investiti della concessione d'acqua, salvo che essi non dichiarano per iscritto di voler rescindere la concessione a datare dal mese successivo a quello della loro comunicazione, ed entro i termini di 3 mesi dalla data di decorrenza delle eventuali modificazioni delle presenti norme

Art. 53 - Norme igieniche

Per quanto non previsto dal presente regolamento circa la natura delle ,acque, il grado di potabilità e l'uso di sostanze addolcitrice, si rimanda alle norme del Regolamento Locale di Igiene e Sanità.

## CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE

### Art. 54 - Classi di utenza

Ai fini della tariffazione vengono stabilite tre classi di utenze, di seguito definite:

- a) utenze civili
- b) utenze produttive
- c) utenze speciali

### Art. 55 - Utenze Civili

Vengono considerate utenze civili tutte quelle utenze nelle quali l'acqua viene abitualmente destinata ai soli usi personali e domestici, quali potabili, alimentari, di pulizia personale, servizi igienici e pulizia locali.

Sono quindi in questo senso considerate utenze civili tutte le case di civile abitazione, ma anche tutti gli esercizi commerciali e gli insediamenti produttivi, indipendentemente dalla loro dimensione, nei quali l'acqua venga usata esclusivamente per i bisogni personali, sopra descritti, degli individui che vi lavorano.

### Art. 56 - Utenze produttive

Vengono considerate utenze produttive tutte quelle utenze nelle quali l'acqua viene utilizzata in tutto o in parte all'interno di processi produttivi o comunque risulta necessaria nell'attività industriale, artigianale o commerciale svolta. Sono quindi ritenute utenze produttive tutti gli insediamenti industriali o artigianali facenti uso di acqua, a qualsiasi titolo, nei processi di produzione, ivi compresi i lavaggi di macchine, utensili o altri oggetti di lavoro, nonché facenti uso di acqua per raffreddamento. Sono altresì considerati utenze produttive anche gli esercizi commerciali o di servizi facenti uso di acqua per lavaggi quali, bar, ristoranti, barbieri, autolavaggi, lavanderie pubbliche etc.

Nel caso un insediamento sia sede di usi plurimi (sia civili che produttivi) i quantitativi di acqua consumati verranno tariffati per intero secondo le tariffe per utenze produttive, a meno che il titolare dell'utenza non sia in grado di provvedere alla separazione degli allacci e dei contatori.

### Art. 57 - Utenze speciali

Vengono considerate utenze speciali quelle utenze nelle quali l'acqua viene destinata in tutto e in parte, all'alimentazione di impianti fissi di irrigazione dei giardini e all'alimentazione di piscine private.

Nel caso in cui attraverso il medesimo allacciamento si derivi acqua sia per gli usi di cui sopra, sia per i normali usi idropotabili, i quantitativi di acqua consumati verranno tariffati per intero secondo le tariffe per utenze speciali, a meno che il titolare dell'utenza non sia in grado di provvedere alla separazione degli allacci e dei contatori.

### Art. 58 - Separazione delle utenze

Nel caso in cui dal medesimo allacciamento e quindi attraverso il medesimo apparecchio di misura, si approvvigionino utenze civili ed utenze produttive (secondo la classificazione di cui ai precedenti art. 56 e 57) queste ultime potranno presentare domanda di allaccio autonomo all'acquedotto comunale, e verranno classificate come nuove utenze produttive.

Nei casi in cui non si procederà alla separazione delle utenze il Comune procederà d'ufficio individuando autonomamente le utenze produttive tariffate come civili e procedendo ad una suddivisione percentuale fra utenza civile ed utenza produttiva.

A questo scopo, ciascuna utenza produttiva viene equiparata, per consumo, a numero due famiglie. Così ad esempio in un condominio in cui abitano sei famiglie ed in cui si trovano due insediamenti produttivi, risulterà un numero di famiglie "fittizio" pari a 10.

Il 60% dei consumi complessivi misurati dal contatore verrà tariffato come utenza civile, il 40% come utenza produttiva.

In caso di consumi ritenuti particolarmente alti l'Amministrazione Comunale si riserva facoltà di imporre d'ufficio la separazione delle utenze.

### Art. 59 - Validità del regolamento

Le norme di cui al presente regolamento abrogano quelle dei precedenti regolamenti e le sostituiscono integralmente.